

REGIONE PIEMONTE


Statuto

dell'Unione di Comuni

COMUNITA' COLLINARE VAL RILATE

Approvato il 16/11/2015 con DCU N. 14 del 16/11/2015

In vigore dal 23/12/2015



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. G. Rossi'. Overlaid on the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'UNIONE COMUNI' at the top, 'MONTECHIARO' in the center, 'D'ASTI' below it, and 'COMUNITA' VAL RILATE' at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature.

TITOLO I

ISTITUZIONE E COSTITUZIONE

ART. 1 – OGGETTO

1. L'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Rilate", nel prosieguo definita "Unione Val Rilate", è costituita per libera adesione dei seguenti Comuni partecipanti: Camerano Casasco, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cossombrato, Frinco e Montechiaro d'Asti, espressa dai rispettivi Consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi quali individuati nel presente statuto.
2. L'Unione è ente locale dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto
3. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sulla sua organizzazione e funzionamento.
4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti che coincidono quindi con l'ambito territoriale dell'Unione.
5. I Comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi trasferiti all'Unione, a non appartenere contemporaneamente o aderire ad altra Unione o ad altra associazione intercomunale oppure ad esercitarli tramite altra forma di cooperazione.

ART. 2 – FINALITA'

1. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, l'Unione promuove l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali;
2. In particolare, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di:
 - sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;
 - pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi;



- efficienza, efficacia e contenimento dei costi attraverso le economie di scala;
3. L'Unione si pone altresì le seguenti finalità strategiche:
- valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
 - cooperare con altre Amministrazioni locali, anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise.
 - promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale.
 - gestire le funzioni di cui all'art. 19 D.L 95/ 2012 convertito in legge n.135 /2012 e s.m.i.
 - salvaguardare le specificità territoriali, adottare azioni e organizzare risposte adeguate ai bisogni e/o eventuali emergenze espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
 - consentire ad ogni singolo Comune aderente di richiedere all'Unione la realizzazione di azioni o interventi peculiari nel proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche ed indirizzi comuni definiti, assumendosi direttamente i relativi oneri aggiuntivi.

ART. 3 - SEDE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha sede nel Comune di Montechiaro d'Asti – Piazza Umberto I n. 9.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. Il Presidente dell'Unione – di iniziativa propria o su richiesta della Giunta - può disporre che le riunioni del Consiglio e della Giunta si tengano in altro luogo all'interno del territorio dell'Unione.
4. L'Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.



ART. 4 - STEMMA E GONFALONE

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di "Unione dei Comuni Comunità Collinare Val Rilate"
2. Con delibera di Consiglio dell'Unione sarà approvato lo stemma dell'Unione.
3. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

ART. - 5 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - b) dalle partecipazioni societarie;
 - c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 6 - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - il Consiglio dell'Unione
 - il Presidente dell'Unione
 - la Giunta dell'Unione.
2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da amministratori in carica nei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni ed indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.



3. La durata del mandato dei componenti degli organi dell'Unione coincide con quella del mandato nell'ente di appartenenza, fatte salve le ipotesi di decadenza, dimissioni e le altre cause di cessazione previste dalla Legge.
4. Si applicano agli organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla Legge.

ART. 7 - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE – PRIMA SEDUTA

1. Ai componenti il Consiglio e della Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Il Consiglio dell'Unione è così composto:
 - dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione
 - da membri appartenenti alle minoranze consiliari, nella misura del 30% del numero dei Comuni aderenti senza alcun arrotondamento.

Qualora le minoranze siano in numero maggiore dei seggi disponibili, questi sono attribuiti in base ad una graduatoria fra tutte le liste di minoranza. L'ordine in graduatoria è stabilito dal quoziente fra "voti di lista conseguiti" ed "aventi diritto al voto" nelle rispettive elezioni comunali. Occupa il seggio spettante ad una lista di minoranza il primo eletto della lista in Consiglio comunale ovvero se non accetta, chi segue in ordine di voti. Comunque deve essere Consigliere comunale in carica ed appartenere al gruppo di minoranza della lista in cui è stato eletto.

Nessun comune può avere più di un rappresentante di minoranza, in caso di decadenza o rinuncia in corso di mandato, il seggio passa alla lista seguente nella graduatoria.

3. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

ART. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione e assicura che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.



2. E' competente nelle materie che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
3. Adotta a maggioranza assoluta un regolamento sul proprio funzionamento e sulle prerogative consiliari.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
3. Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal Presidente dell'Unione con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
5. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
6. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'apposito Regolamento.

ART. 10 – I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione, ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato; hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio succitato.

ART. 11 – DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.



3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci
4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio dell'Unione, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione all'atto della loro efficacia.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consigliere decaduto o dimesso è surrogato nei modi e dall'organo da cui è stato eletto; è mantenuto l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione.

ART. 12 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

DURATA IN CARICA

1. Il Presidente dell'Unione è scelto tra i Sindaci aderenti l'Unione;
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed è rieleggibile.
4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
5. La mozione di sfiducia dev'essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla Presidenza e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente.



ART. 13 – COMPETENZE

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:
 - coordina e stimola l'attività degli organi politici finalizzata alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato
 - nell'ambito della dotazione organica attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenendo conto delle professionalità esistenti
 - revoca gli incarichi dirigenziali;
 - svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi impartendo direttive ed indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione per i programmi dell'Ente
 - nomina il segretario dell'Unione
 - promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge ed espone le iniziative che intende adottare chiedendo al Consiglio dell'Unione il quale ne delibera l'eventuale approvazione
 - promuove direttamente o avvalendosi del segretario indagini o verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione
 - stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta
 - ha facoltà di delegare ai componenti della giunta i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono
 - autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario dell'Unione.

ART. 14 – IL VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo Presidente,



- la Giunta rimane in carica e le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
3. In caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano componente la Giunta.

ART. 15 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Giunta dell'Unione è costituita da Sindaci ed Assessori dei Comuni aderenti l'Unione ed è formata da 5 membri tra cui il Presidente.
2. I componenti sono nominati dal Presidente entro 10 giorni dall'elezione.
3. Presidente della Giunta è il Presidente dell'Unione.
4. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'Ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro 10 giorni, il Presidente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Il Presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 16 – COMPETENZA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali a:
 - svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto
 - dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili di servizi.
 - adottare i Regolamenti relativi all'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L. ed alla autorizzazione alla stipula dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budgets di risorse da assegnare ai servizi. Per i provvedimenti inerenti la variazione della dotazione organica del personale ed i mezzi tecnici, la Giunta dovrà consultare anche il Consiglio dell'Unione.



- adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
- autorizzare il Presidente, ad agire, transigere o resistere in giudizio.

ART. 17 – FUNZIONAMENTO

1. La Giunta provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di convocazione, ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Unione.

TITOLO III

FUNZIONI E SERVIZI

ART. 18 - FUNZIONI TRASFERITE

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata per tutti i propri Comuni le seguenti funzioni fondamentali:
 - catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - polizia municipale e polizia amministrativa locale;
2. Il riferimento a "funzioni fondamentali" si intende esteso a specificazioni del loro contenuto rinvenibile in leggi vigenti anche successive al presente Statuto.



3. L'Unione, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, di ottimizzare le risorse economiche, umane e strumentali, nonché di favorire il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, esercita altresì i seguenti servizi:
 - a) Centrale Unica di Committenza
 - b) Commissione Locale per il Paesaggio.
4. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
5. L'Unione potrà disporre di autonomia finanziaria propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti funzioni/servizi gestiti direttamente. Eventuali aumenti di tasse, tributi, tariffe o contributi dovranno essere concordati preventivamente in sede Consigliare.
6. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite oltreché con i proventi propri di cui al comma precedente attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti pubblici, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite o ad altro titolo.
7. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati in base a criteri esposti nell'allegato A).
8. I trasferimenti straordinari dei Comuni possono riguardare singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.
9. I trasferimenti di cui al comma 7 sono di norma disposti a consuntivo, a seguito di presentazione di idonea certificazione da parte dell'Unione. I Comuni aderenti, ove ne ricorrano i presupposti e su richiesta dell'Unione, saranno chiamati ad effettuare anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti debitamente documentate dall'Unione stessa, per un importo non superiore ai trasferimenti effettuati durante l'esercizio finanziario precedente.
10. I trasferimenti di nuove funzioni e servizi all'Unione da parte dei Comuni deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

ART. 19 - ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

1. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, esterni alla stessa, e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e di servizi di supporto, a condizione che l'ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia, nella prima fattispecie, l'Unione e, nella seconda, una delle Unioni.



ART. 20 - CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI

1. Il conferimento di ulteriori funzioni da parte dei Comuni aderenti, può avvenire mediante apposita modifica statutaria con le stesse maggioranze ed analoga procedura prevista per l'approvazione dello Statuto.
2. Tale conferimento può interessare solo alcuni dei Comuni aderenti.

ART. 21 - RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE COMPONENTI DI ALTRI ORGANI

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in Organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

ART. 22 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. Le funzioni e i servizi conferiti possono essere gestiti dall'Unione nel rispetto della normativa dell'ordinamento degli enti locali secondo le seguenti modalità:
 - in amministrazione diretta;
 - mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa degli enti locali.

TITOLO IV

PRINCIPI DELL'UNIONE

ART. 23 - DURATA

1. L'Unione ha durata di anni 20, decorrenti dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione del presente Statuto, ed è tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni.



ART. 24 - RECESSO

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento Consigliere adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.
3. Norma transitoria: per il solo anno 2015 ogni Comune partecipante ha facoltà di recedere, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, dandone comunicazione entro il mese di maggio 2015 al Consiglio dell'Unione ed il recesso avrà efficacia dal primo luglio 2015.
4. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi. E' consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto od in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

In particolare:

- obbligazioni: il Comune recedente rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso.
- patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune recedente ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino al termine del contratto di comodato d'uso salvo il caso in cui il Comune eserciti il recesso ai sensi del comma 3 del presente articolo. Al Comune recedente non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.
- personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza; il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione, salvo diverso accordo con il Comune recedente.



- interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune recedente.
- le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del tribunale.

ART. 25 - SCIoglimento

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
3. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

TITOLO V

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 26 SEPARAZIONE TRA POLITICA E GESTIONE

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.



2. L'attività dell'Unione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli Organi politici dell'Ente, da quella di gestione, che è svolta dal Segretario dell'Unione e dai Funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 27 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono decentrati sul territorio a livello comunale. L'Unione uniforma l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione.

ART. 28 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1. E' assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

ART. 29 - IL PERSONALE

1. E' garantito il mantenimento dei livelli occupazionali.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare



[Handwritten signature]

disciplina:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
5. Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

ART. 30 - IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione nomina il Segretario dell'Unione secondo le disposizioni di Legge ai sensi del c. 5 ter dell'art. 32 del TUEL, come integrato dal c. 105 della L. 56/2014 e si avvale del segretario di un Comune facente parte dell'Unione stessa.
2. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario del Comune sede dell'Unione.
3. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario dell'Unione, le relative funzioni possono essere attribuite dal Presidente ad un dipendente apicale dell'Unione in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale, che viene così nominato Vicesegretario dell'Unione, o ad un altro segretario dell'Unione.
4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei Funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli Uffici e segnatamente tra i funzionari. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate ai Responsabili dei Servizi.



ART. 31 - IL VICE SEGRETARIO

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di Laurea, o tra i segretari dei comuni che fanno parte dell'Unione.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 32 - ATTIVITÀ FINANZIARIA

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali. L'ordinamento contabile dell'Unione, e in particolare la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla Legge .
2. I Comuni per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire a favore della stessa risorse finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto.
3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.

ART. 33 - PRINCIPI GENERALI

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinato dalla Legge e dal regolamento di contabilità. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle



leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione ha un proprio patrimonio.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. I trasferimenti ordinari e straordinari dei Comuni sono quelli stabiliti nell'art. 18.

ART. 34 - PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

ART. 35 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.



2. Il Revisore per l'espletamento delle sue funzioni, può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili dei servizi dell'Unione, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché i rappresentanti dell'Unione in enti o società; l'organo di revisione può presentare relazioni e documenti al Consiglio dell'Unione.
3. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio e, su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la propria attività.

ART. 36 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il servizio di Tesoreria è disciplinato dalla normativa vigente in materia, dal Regolamento di contabilità e da apposita convenzione.

ART. 37 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I Responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri Organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che, a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai Funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.



3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'Ente rispondono tanto in termini di legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi elettivi.
4. I Responsabili dei servizi inoltre assicurano l'imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'utilizzo delle risorse secondo criteri di razionalità e di economicità.

TITOLO VII

I SERVIZI

ART. 38 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Unione gestisce funzioni e servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascuna funzione o servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli Enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO VIII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 39 - IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA

1. L'Unione, con appositi regolamenti, disciplina le forme e gli strumenti di partecipazione e di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione; provvede alla formazione delle linee



programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 40 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione, al fine di rendere reale tale pubblicità, utilizza mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e di quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - REGIME TRANSITORIO

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari si applicano i Regolamenti del Comune sede dell'Unione.



ART. 42 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La soluzione di eventuali controversie insorgenti tra i Comuni aderenti e l'Unione dovrà essere cercata in via bonaria attraverso l'arbitrato. Il collegio sarà formato da tre arbitri di cui uno nominato da ogni parte ed il terzo individuato di comune accordo. Qualora non si raggiunga unanimità sul terzo nominativo, questi sarà nominato dal presidente (o suo delegato) del tribunale di Asti.
2. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche per l'applicazione del presente Statuto è cercata prioritariamente nelle forme di cui al paragrafo precedente.

ART. 43 - STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. Le modifiche del presente statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Unione.



ALLEGATO A) CRITERI PER IL RIPARTO DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE

funzioni	popolazione	territorio	servizi resi
Catasto , ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.	50%		50%
Attività, in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.			100%
Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta , avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.	10		90%
Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle provincie), organizzazione e gestione dei servizi scolastici	Vedere specifica		
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	20%	50%	30%

Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle provincie), organizzazione e gestione dei servizi scolastici i costi sono così ripartiti:

- 20% in base ai plessi scolastici attivi
- 50% in base al numero di alunni suddivisi per residenza nei comuni aderenti
- 30% ripartito in base al numero di abitanti residente in ciascun comune al 31.12 dell'anno precedente al riparto.

I costi per il trasporto scolastico sono così ripartiti:

- 60% in base al numero degli utenti e della loro residenza
- 10% ripartito in parti uguali tra tutti i comuni aderenti e che utilizzano lo stesso per i propri residenti
- 30% ripartito in base al costo/utente per ciascuna tratta.

INVESTIMENTI

Il finanziamento degli investimenti necessari per la manutenzione dei plessi scolastici dei comuni aderenti saranno assicurati al netto degli eventuali contributi assegnati mediante risorse dell'Unione e/o mediante l'accensione di un mutuo da parte dell'Unione con oneri di ammortamento inseriti nel bilancio dell'Unione stessa che verranno ripartiti annualmente a carico dei comuni aderenti secondo i seguenti criteri:

- 10% del costo attribuito al comune sul cui territorio insiste il plesso scolastico.
- 90% del costo ripartito in base al numero di abitanti residente in ciascun comune così come certificati dall'Istat al 31.12 dell'anno precedente al riparto.



INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COSTITUZIONE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 - FINALITA'

ART. 3 - SEDE DELL'UNIONE

ART. 4 - STEMMMA E GONFALONE

ART. 5 - PATRIMONIO

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 6 - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 7 - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE – PRIMA SEDUTA

ART. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

ART. 9 - FUNZIONAMENTO

ART. 10 - I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

ART. 11 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

ART. 12 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE – DURATA IN CARICA

ART. 13 - COMPETENZE

ART. 14 - IL VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 15 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 16 - COMPETENZA

ART. 17 - FUNZIONAMENTO



TITOLO III – FUNZIONI E SERVIZI

ART. 18 - FUNZIONI TRASFERITE

ART. 19 - ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

ART. 20 - CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI

ART. 21 - RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE - COMPONENTI DI ALTRI ORGANI

ART. 22 - MODALITA' DI GESTIONE

TITOLO IV – PRINCIPI DELL'UNIONE

ART. 23 - DURATA

ART. 24 - RECESSO

ART. 25 - SCIOGLIMENTO

TITOLO V – L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 26 - SEPARAZIONE TRA POLITICA E GESTIONE

ART. 27 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

ART. 28 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

ART. 29 - IL PERSONALE

ART. 30 - IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

ART. 31 - IL VICE SEGRETARIO

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'

ART. 32 - ATTIVITA' FINANZIARIA

ART. 33 - PRINCIPI GENERALI

ART. 34 - PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

ART. 35 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA



ART. 36 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 37 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

TITOLO VII – I SERVIZI

ART. 38 - GESTIONE DEI SERVIZI

TITOLO VIII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 39 - IMPARZIALITA' E TRASPARENZA

ART. 40 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

TITOLO IX– DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - REGIME TRANSITORIO

ART. 42 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 43 - STATUTO

ALLEGATO A)

CRITERI PER IL RIPARTO DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE

